



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 10 LUG. 2025

OGGETTO: stipula della convenzione passiva con la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza per l'esecuzione di prestazioni diagnostiche RM 3 Tesla in favore dei pazienti dell'ASST Gaetano Pini – CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 10 LUG. 2025 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto economico n. C51001000030 "Prestazioni sanitarie da ASST/ATS/Regione dei Bilanci degli esercizi 2025, 2026 per oneri complessivi di € 10.000,00, così suddivisi:

€ 5.000,00 Esercizio 2025: 14/07/2025 – 31/12/2025;

€ 5.000,00 Esercizio 2026: 01/01/2026 – 30/06/2026.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 10 LUG. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 15, comma 1, Legge del 07/08/1990 n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, Legge del 27/12/1997 n. 449 che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 1, comma 2, lett. a) Legge Regionale del 27/12/2006 n. 30, come sostituito dalla L.R. del 06/08/2010 n. 14 e successivamente modificato dalla L.R. del 27/11/2020 n. 22, che stabilisce che gli enti appartenenti al SSL svolgano tra loro, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Premesso che tra l'ASST Gaetano Pini-CTO e la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza intercorre a far data dal 01/11/2023, un rapporto di collaborazione per l'esecuzione di prestazioni diagnostiche RM 3 Tesla, in favore, prevalentemente, dei pazienti degenti presso la UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi del Presidio Ospedaliero CTO, da ultimo rinnovato con deliberazione DG n. 651 del 20/12/2024 sino al 30/06/2025 nelle more di avvio delle operazioni di installazione e collaudo dell'apparecchiatura di nuova acquisizione;

Dato atto che:

- con nota del 18/04/2025 la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ha chiesto a questa Azienda Sanitaria di manifestare l'eventuale interesse al prosieguo della collaborazione;
- le operazioni propedeutiche all'installazione e al collaudo dell'apparecchiatura RM 3 Tesla presso il P.O. Pini sono in itinere e il loro completamento è previsto per la fine del corrente anno, come da nota del 24/04/2025, in atti, del Responsabile UOS Ingegneria Clinica;
- la nuova apparecchiatura consentirà a questa Azienda Sanitaria di internalizzare le Risonanze Magnetiche encefalo e di eseguire esami specifici quali le sequenze angio – RMN, per i quali è in fase di sviluppo un progetto formativo, con altra Azienda Sanitaria, in ambito neuro-radiagnostico a beneficio del personale tecnico e medico radiologo di questa ASST, come da nota, in atti, del 24/04/2025 del Direttore UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi del presidio CTO;
- con nota dell'08/05/2025 l'ASST Gaetano Pini-CTO ha, pertanto, confermato alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori l'interesse al rinnovo della convenzione a parità di condizioni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 10 LUG. 2025

(RMN encefalo con e senza contrasto per massimo n. 2 prestazioni a settimana) per il periodo di 12 mesi;

- con nota del 23/06/2025 la Fondazione ha trasmesso bozza del testo di convenzione e atto di nomina Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE, per valutazione e accettazione che prevede quale data naturale di scadenza il 30/06/2026;

Verificata da parte del DPO di questa Azienda Sanitaria la completezza dell'atto di nomina su citato, come da nota del 01/07/2025, in atti;

Acquisiti in atti, i pareri favorevoli espressi dal Direttore Sanitario e dal Dirigente responsabile della UOC Medica di Presidio CTO;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, condiviso dalle Parti in data 03/07/2025, che prevede:

- per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori l'impegno, tramite il Centro Dipartimentale RM 3 Tesla, a:
 - eseguire le Risonanze Magnetiche encefalo 3 Tesla, con e senza contrasto, per un massimo di n. 2 prestazioni a settimana (artt. 1 e 2);
 - refertare in tempi celeri e comunque entro n. 3 giorni lavorativi per il *workflow* diagnostico dei pazienti;
- per l'ASST Gaetano Pini-CTO l'impegno a:
 - provvedere al trasporto dei pazienti e al ritiro dei referti (art. 2);
 - riconoscere i corrispettivi sotto riportati (art.3):
 - € 253,52 per RM encefalo 3 Tesla senza contrasto;
 - € 462,29 per RM encefalo 3 Tesla con contrasto;

Dato atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, stimato in € 10.000,00, per l'intera durata contrattuale, viene annotato al conto di bilancio degli esercizi 2025 - 2026 indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione passiva con la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, approvandone il testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'esecuzione di RM encefalo 3 Tesla in favore dei pazienti ricoverati presso le strutture dell'ASST Gaetano Pini-CTO e, in particolare, per i pazienti della UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 10 LUG. 2025

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare stipula della convenzione passiva con la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, approvandone il testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'esecuzione di RM encefalo 3 Tesla in favore dei pazienti ricoverati presso le strutture dell'ASST Gaetano Pini-CTO e, in particolare, per i pazienti della UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi;
2. di dare atto che la convenzione in argomento avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2026, fatta salva la facoltà di questa Azienda Sanitaria di recedere anticipatamente qualora il collaudo e i successivi controlli tecnico-amministrativi, da parte degli organi competenti, dovessero concludersi anticipatamente rispetto ai tempi stimati;
3. di demandare l'attività di supervisione e di verifica relativamente alla corretta applicazione della presente convenzione al Direttore dell'UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi dell'ASST Gaetano Pini - CTO;
4. di dare atto che l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 10.000,00, è annotato al conto di bilancio degli esercizi 2025 - 2026 indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 22/2021);
6. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATIADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa
(Atti 1.1.3/28)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 10 LUG. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 10 LUG. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 2 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

**CONVENZIONE TRA ASST CENTRO SPECIALISTICO OROTPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI – CTO E FONDAZIONE IRCCS SAN
GERARDO DEI TINTORI PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI
DIAGNOSTICHE RM 3 TESLA.**

TRA

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con sede in Monza (MB), (di seguito denominata Fondazione) Via Pergolesi n. 33, codice fiscale e P.IVA 12698710964, in atto rappresentata dal Direttore Generale Dott. Silvano Casazza delegato, ai sensi della deliberazione del CdA n. 17 del 27.03.2023, alla sottoscrizione della presente convenzione

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO (di seguito denominata ASST Gaetano Pini - CTO), con sede in Milano, p.zza Cardinal Ferrari (C.F. e P.IVA 09320530968), in atto rappresentata dalla Dott.ssa Paola Lattuada, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- art. 15, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- presso la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori è presente il “Centro Dipartimentale RM 3 Tesla” che si avvale di apparecchiature diagnostiche altamente performanti;
- con Decreto n.1326 del 30.12.2024 la Fondazione ha autorizzato sino al 30.06.2025 un accordo convenzionale per l'esecuzione di Risonanze Magnetiche encefalo 3 Tesla,

con e senza contratto, in favore dell'ASST Gaetano Pini – CTO per un massimo di n. 2 prestazioni a settimana;

- l'ASST Gaetano Pini – CTO, stante l'attuale carenza presso le proprie strutture di apparecchiature dotate di tecnologia diagnostica, ha chiesto con nota prot. 9876 del 08.05.2025 la disponibilità della Fondazione a proseguire l'attività di cui al sopra richiamato provvedimento deliberativo sino al 30.06.2026;
- la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori si è resa disponibile a fornire le prestazioni in argomento;

Le parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto

Art. 1 – Oggetto

La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori si impegna ad effettuare RM encefalo con e senza contrasto tramite il Centro Dipartimentale RM3Tesla, a favore dei pazienti ricoverati presso le sedi dell'ASST Gaetano Pini – CTO e, in particolare, per quelli del Centro Parkinson e Parkinsonismi del P.O. CTO;

Art. 2 – Modalità operative

L'esecuzione delle prestazioni verrà effettuata secondo le modalità sotto riportate:

- per ciascuna richiesta di esecuzione di RM encefalo con e senza contrasto occorrerà inviare la richiesta al Back Office del CUP radiologico della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori mediante posta elettronica all'indirizzo uo.radiologia@asst.monza.it;
- per i pazienti inviati dovrà essere predisposta richiesta scritta e firmata dalla rispettiva Direzione Sanitaria o Direzione Medica di Presidio di provenienza;

- le suddette richieste di prenotazione dovranno pervenire entro e non oltre i 7 gg prima della data della prestazione ed eventuali disdette dovranno essere comunicate entro le 24 ore antecedenti alla prestazione;
- le RM encefalo con e senza contrasto potranno essere effettuate limitatamente ad un massimo di due prestazioni a settimana, indicativamente il martedì pomeriggio e verranno eseguiti con la RM 3T dalle 12,40 alle 14,00 sempre previa verifica della disponibilità delle liste d'attesa istituzionali, delle apparecchiature e del personale sanitario di reparto;
- gli appuntamenti per le prestazioni richieste verranno comunicati tramite posta elettronica dal Back Office della radiologia della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori alla ASST Gaetano Pini - CTO entro 24 ore dal ricevimento della richiesta;
- la refertazione sarà, di norma, effettuata entro 3 giorni lavorativi;
- il trasporto dei pazienti per e da Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, nonché il ritiro dei referti, saranno a cura e con oneri a carico della ASST Gaetano Pini - CTO.

Art. 3 - Condizioni economiche

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno eseguite alle seguenti tariffe:

- RM encefalo 3 Tesla senza contrasto € 253,52;
- RM encefalo 3 Tesla con contrasto € 462,29;

Le Parti concordano che nel corso di validità contrattuale dette tariffe potranno essere rivalutate, previo accordo, sulla base di intervenute variazioni significative dei costi aziendali.

Art. 4 - Assicurazioni

L'ASST Gaetano Pini – CTO è responsabile per tutte le attività svolte dalla presente convenzione e si impegna a manlevare la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori da qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e riconducibile alla stessa ASST Gaetano Pini – CTO.

L'ASST Gaetano Pini – CTO garantisce, in ogni caso, la copertura assicurativa per la RC verso terzi in caso di responsabilità alla stessa attribuibile.

Del pari la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività dalla medesima e dai suoi sanitari svolta e in caso di danni verso terzi, gli stessi rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, interessano esclusivamente tra le amministrazioni della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e della ASST Gaetano Pini - CTO.

La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, a cadenza mensile, emetterà fattura relativa alle prestazioni rese nell'ambito della presente convenzione.

Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato dall'ASST Gaetano Pini - CTO, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardo pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 30.06.2026.**

Ove le parti abbiano dato esecuzione ad attività disciplinate dal presente atto, in data precedente a quella di sottoscrizione, le stesse dovranno intendersi regolate dalle previsioni di cui alla presente convenzione.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo posta certificata PEC. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 7 - Revisione delle condizioni

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche della presente convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti si riservano di procedere con stipula di addendum al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione dello stesso addendum.

La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con essa incompatibili e/o in contrasto.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'Azienda all'indirizzo "www.irccs-sangerardo.it".

Per quanto concerne l'attività oggetto della presente convenzione, l'ASST Gaetano Pini - CTO, in qualità di Titolare del Trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, è costituito dall'Allegato 1) alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 9 - Codici di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012, assorbiti nei rispettivi PIAO vigenti, e il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in

essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Imposta di bollo e Registro

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo, a carico dell'ASST Gaetano Pini - CTO, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 131/86.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale ai sensi dell'art. 15 bis- del D.Lg. 241/90 e s.m.i..

Per ASST Gaetano Pini - CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Paola Lattuada

Per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Per delega ai sensi della deliberazione CdA n. 17 del 27.03.2023

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvano Casazza

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, con sede in Milano, p.zza Cardinal Ferrari (C.F. e P.IVA 09320530968) (di seguito denominata Titolare),

E

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "esecuzione di prestazioni diagnostiche per RM 3 Tesla" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento") per le seguenti attività:

Nome trattamento	Convenzione per l'esecuzione di prestazioni diagnostiche RM3 Tesla.
Finalità	<ul style="list-style-type: none">Erogazione di prestazioni diagnostiche RM encefalo con apparecchiature RM 3 Tesla a favore di pazienti ricoverati presso l'ASST G.PINI-CTO;
Natura dei dati	<ul style="list-style-type: none">Dati identificativi quali, ad esempio, nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, e-mail, numero di telefono, firma, codice fiscale, ecc.;Dati particolari ex art. 9 (es. inerenti allo stato di salute, che rivelano l'origine razziale o etnica, ecc.);
Categoria dei soggetti interessati	<ul style="list-style-type: none">Utenti/Pazienti dell'ASST PINI-CTO, tra cui persone con disabilità e minori;Familiari/Conviventi/eredi/rappresentanti Legali dei Pazienti/Utenti;Medici/Collaboratori/Personale dell'ASST PINI-CTO.

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer (laddove nominato) individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3).

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno

che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;

- b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c. garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e assistere il Titolare del trattamento nella valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- h. garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
 - a. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - b. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

- d. descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

- j. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l. comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile.

Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Luogo e data _____

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per ASST Gaetano Pini - CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Paola Lattuada

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Fondazione IRCCS san Gerardo dei Tintori

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvano Casazza

www.AlboPretorionline.it 10/07/25